

# **REGOLAMENTO VV.UU. DPR 616/77 COMPETENZE**

(Approvato con Delibera N° 25 del 16/02/1978)

## **ART. 1**

Salvo condizioni particolari stabilite dalla legge e dal presente Regolamento per i singoli casi, le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, di cui agli articoli seguenti, debbono essere negate:

A) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

B) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'Autorità.

Le autorizzazione, le licenze, le iscrizioni, devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

## **ART. 2**

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni sono personali; non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità comunale che ha concesso l'autorizzazione.

## **ART. 3**

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso da parte della persona autorizzata.

## **Art. 4**

Chiunque voglia impiantare e tenere in esercizio ascensori per trasporto persone o di materiali accompagnati da persone deve farne domanda al Sindaco e ottenere preventiva licenza.

## **Art. 5**

L'esercizio del mestiere di guida, interprete, di corriere, di portatore alpino può essere svolto solo da coloro che sono muniti di licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza.

La licenza può essere rilasciata solo a coloro che abbiano superato un esame avanti l'apposita Commissione di cui all'art. 236 del Regolamento al TULPS.

## **ART. 6**

Chi intende far eseguire in luogo pubblico o aperto al pubblico riprese cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto (in 2 copie, una in carta legale e una in carta semplice) al Sindaco.

## **Art. 7**

In occasione delle ferie, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere licenze temporanee di somministrazione di alimenti e bevande. La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle riunioni di cui sopra.

## **Art. 8**

Chiunque intenda dare, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, accademie, corse di cavalli o altri simili spettacoli o trattenimenti (compresi quelli sportivi), deve preventivamente aver ottenuto licenza dal Sindaco.

## **Art. 9**

Il Sindaco non può concedere la licenza per l'apertura di teatri o per luoghi di pubblico spettacolo senza aver preventivamente fatto verificare da una Commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio per l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi antincendio sono a carico di chi domanda la licenza.

## **Art. 10**

Non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo, sale pubbliche di audizione senza licenza del Sindaco.

## **Art. 11**

Chi intende promuovere manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità, di lucro o di speculazione, deve darne avviso preventivo al Sindaco almeno 3 giorni prima della manifestazione.

L'avviso deve essere scritto in 2 copie, uno in carta legale e uno in carta semplice.

## **Art. 12**

Senza licenza del Sindaco è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità: persone, animali, od oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Sono compresi i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori o allo aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi.

### **Art. 13**

Non possono esercitarsi, senza licenza del Sindaco pubblici esercizi, sotto tale denominazione si intendono: alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, dormitori privati (affittacamere), ristoranti, trattorie, osterie, caffè, bar o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, noleggio di autoveicoli senza conducente, di motocicli e di biciclette. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

### **Art. 14**

I pubblici esercenti debbono tenere esposto nel locale d'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e la tariffa dei prezzi.

### **Art. 15**

Non si può esercitare senza licenza rilasciata dal Sindaco l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa e di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza.

### **Art. 16**

Gli stranieri che vogliono esercitare un mestiere di cui al punto 14 dell'art. 19 del D.P.R. 24.7.977 n°616, debbono ottenere, preventivamente dal Sindaco apposita licenza.

### **Art. 17**

Coloro che intendono esercitare i seguenti mestieri ambulanti: saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, debbono essere preventivamente iscritti in apposito registro.

Per ottenere iscrizione, l'interessato, deve presentare domanda al Sindaco in duplice copia (una in carta legale e una in carta libera).

### **Art. 18**

Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del Sindaco, raccolte di fondi o di oggetti collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.

La licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa. La licenza stessa vale solamente per i Comuni in cui è rilasciata.

### **Art. 19**

E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

### **Art. 20**

I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro tenuto dal Sindaco. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

I proprietari e gli amministratori della case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscono o tengano a servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro di cui sopra sono puniti con sanzione amministrativa.

Rientrano nei mestieri di cui sopra:

- i portieri degli stabili rurali ed urbani, tanto se abitati da proprietari che se dati in affitto, o disabitati;
- i portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo nonché di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
- le persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
- coloro che sostituiscono il portiere anche se persone della sua famiglia.

Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia attendano a qualsiasi altra occupazione.

### **Art. 21**

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza avere fatta dichiarazione preventiva al Sindaco.

La dichiarazione va scritta in due copie ( una in carta legale e una in carta semplice ).

### **Art. 22**

Coloro che intendono installare, variare (in diminuzione in aumento) le installazioni esistenti di distributori di carburanti, debbono presentare domanda indirizzata al Sindaco ed attendere il rilascio della relativa autorizzazione.

Il Sindaco istruisce le domande e le sottopone alla decisione del Consiglio Comunale.

### **Art. 23**

Fatte salve le norme relative alle occupazioni di suolo pubblico, il Sindaco predispone, un accordo con le categorie interessate, un piano di ristrutturazione dell'apparato di distribuzione dei giornali e riviste.

Nel periodo di transizione dovrà essere osservata la sosta di salvaguardia nelle concessioni.

### **Art. 24**

Ai fini del presente Regolamento sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale gli allestimenti gestiti da Enti o da privati che non abbiano finalità di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile, come gli alberghi ad ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie, e in genere gli altri allestimenti concernenti il turismo sociale che non siano le caratteristiche volute dal regio decreto legge 18.1.1937 n. 75, convertito nella legge 30.12.37 n. 2641 e successive modificazioni.)

Sono alberghi ed ostelli per la gioventù i complessi ricettivi sommariamente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato, giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori che siano soci di Enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.

Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio.

Sono villaggi turistici i centri di ospitalità, sommariamente attrezzati per il soggiorno di turisti realizzati in tende od anche in allestimenti stabili minimi.

Sono case per le ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ed i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale

Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito.

I complessi ricettivi complementari che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.

### **ART. 25**

L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'articolo di cui sopra sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su presentazione di idoneo progetto, da concedersi dal Sindaco, su parere dell'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio, in relazione all'opportunità turistico-ricettiva dell'iniziativa, alle caratteristiche e alla ubicazione del complesso, alla disposizione al funzionamento dei servizi comuni.

Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione è indicato il periodo di esercizio annualmente consentito, l'autorizzazione prevista nei precedenti commi può comprendere, sempre previa parere dell'Ente provinciale per il Turismo, oltre l'esercizio propriamente ricettivo,

anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche e alcoliche - esclusi i superalcolici - nonché di mensa, ed autorimessa, limitatamente alle persone ospitate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi ricettivi riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione, di intesa con il Ministero per il Turismo e con il Ministero per l'Igiene e la Sanità.

### **Art. 26**

Il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, è espresso entro trenta giorni, con deliberazione motivata del Consiglio dell'Ente, nelle sedute deve essere chiamato a partecipare il Sindaco del Comune nel quale deve sorgere il complesso, il Provveditore agli Studi, il Sovrintendente ai Monumenti, il Medico Provinciale, il Capo dell'Ispettorato Compartimentale delle Foreste e il Comandante dei Vigili del fuoco.

### **Art. 27**

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, competente per territorio, il Sindaco deve decidere sulla richiesta di autorizzazione. L'autorizzazione deve essere pubblicata entro 15 giorni nell'albo Pretorio del Comune.

### **Art. 28**

Coloro che intendono iscriversi all'albo delle imprese artigiane debbono fare richiesta al Sindaco per ottenere dallo stesso la istruzione degli atti e la relativa certificazione.